

## IPOTESI DI ACCORDO PER INTEGRAZIONE ACCORDO DEL 03 marzo 2016

Il giorno 14 giugno 2022, in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca, Azienda o Findomestic

e

la Segreteria dell'Organo di Coordinamento delle RSA UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

premesse che:

- A) L'Azienda ha prospettato alle OO.SS. la necessità di procedere alla modifica della scheda tecnica relativa all'applicativo "GE.CO Recupero", parte integrante dell'Accordo del 03 marzo del 2016, al fine di poter utilizzare l'eventuale dato individuale desumibile da tale strumento, ai soli fini organizzativi, nell'ambito dell'attività lavorativa delle Direzione Customer Solutions;
- B) "le Parti condividono che la deontologia professionale nei confronti della clientela e il rispetto della professionalità e della dignità delle persone, costituiscono valori ai quali si deve uniformare il comportamento di quanti operano in Findomestic Banca S.p.A e che laddove siano attivi strumenti di rilevazione e monitoraggio delle attività, l'Azienda curerà che tali azioni non siano lesive della dignità individuale né favoriscono modelli esasperatamente competitivi per il personale coinvolto..." (Accordo di Clima del 20 luglio 2007);
- C) le Parti, nell'avviare il confronto, che ha poi portato alla stesura del presente accordo, ribadiscono la vigenza di alcuni principi cardine presenti negli accordi sindacali aziendali, quali, a titolo di esempio: *"La Banca ha dichiarato di non aver mai installato e di non intendere installare, anche in futuro, impianti, sistemi o programmi finalizzati al controllo a distanza dell'attività svolta dai singoli lavoratori"* (accordo 03 marzo 2016);
- D) le OO.SS. hanno espresso la preoccupazione che la modifica alla scheda tecnica richiesta al punto A) dall'Azienda potesse peggiorare il clima lavorativo all'interno della Direzione Customer Solutions. A seguito della riorganizzazione aziendale del febbraio 2022, in cui i Mestieri Collection e Credit&Partner Care sono entrambi confluiti nella Direzione Operations, l'Azienda intende uniformare i processi organizzativi e, pertanto, ha proposto alle OO.SS. di estendere la scheda tecnica del Ge.co. Studio anche alla Collection replicando così l'attuale regolamentazione e organizzazione del Mestiere Credit&Partner Care anche nel Mestiere Collection e alla Recovery;
- E) l'Azienda puntualizza, come già espresso nell'accordo del 03 marzo 2016, con riguardo agli strumenti ed applicativi di cui alle schede tecniche allegate, di avere l'esclusiva necessità di elaborare i dati individuali per fini organizzativi, nonché a supporto e miglioramento dell'efficienza dei processi aziendali, con espressa esclusione di ogni altra finalità quali quella valutativa, disciplinare e formativa o per esercitare indebite pressioni commerciali individuali. In relazione a tale aspetto, l'Azienda precisa ed evidenzia come gli eventuali dati individuali non avranno rilievo circa la valutazione dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa, sempre che la stessa mantenga la necessaria sinallagmaticità in relazione al puntuale rispetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 41 CCNL:
  - 1) Il personale, nell' esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.

- 2) Il personale ha il dovere di dare all' impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell'impresa stessa e le norme del CCNL, e di osservare il segreto di ufficio;
- F) l'eventuale utilizzo dei dati individuali, a fini organizzativi, riportati nelle schede del presente accordo ed in quello del 03 marzo 2016, sono stati normati dall'accordo sulle politiche commerciali firmato in data 06 giugno 2022;
- G) ferma restando la piena validità dell'Accordo del 03 marzo 2016, con il presente Accordo si intende integrarne il contenuto, anche al fine di aggiornarlo alle mutate esigenze delle Parti firmatarie dello stesso;
- H) come previsto nell'informativa integrativa e nella MO 120 DHR i dati verranno estratti e trattati secondo i principi di proporzionalità e necessità rispetto alle finalità indicate nelle schede. L'Azienda dichiara che le modalità di estrazione dei dati, a fini organizzativi, non consentono ai/lle lavoratori/trici, diversi da quelli/e espressamente indicati dalle singole schede tecniche, di venire in possesso, neppure accidentalmente, dei dati individuali di altri/e lavoratori/lavoratrici;
- I) i dati di reportistica estratti e raccolti ai fini organizzativi nonché a supporto e miglioramento dell'efficienza dei processi aziendali, verranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi. Resta inteso che le informazioni di base oggetto di reportistica secondo le prescrizioni del presente Accordo verranno conservate per il tempo strettamente previsto dalla normativa generale (ad esempio fiscale) e/o coerentemente a quanto previsto dall'accordo sulla tracciabilità e dalla Metodologia Operativa sul trattamento dei dati personali di Findomestic Banca. Dette informazioni di base, tuttavia, non saranno oggetto di alcuna reportistica superati i predetti 12 mesi. Il presente Accordo è da intendersi inscindibilmente legato all'Accordo a latere e a quello sulle politiche commerciali, sottoscritti nella medesima data.

Tutto ciò premesso, si conviene che

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. A richiesta di una delle Parti firmatarie, viene prevista la possibilità di tenere un incontro di verifica semestrale circa l'applicazione del presente Accordo. Le Parti firmatarie concordano, inoltre, di effettuare una verifica della corretta applicazione del presente Accordo ogni 12 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, all'eventuale presenza di un rappresentante della Direzione Generale e dei Capi Mestiere eventualmente impattati. Nel corso del confronto, verranno analizzati i dati emersi dalle risposte fornite dai colleghi alle domande della GPS Pulse connesse con la tematica oggetto della verifica e da tutti gli altri questionari (sia quelli attuali che quelli che tempo per tempo verranno somministrati) inerenti l'argomento, aggregati per Direzioni/Canale. Nel corso dei summenzionati incontri verranno altresì analizzate le eventuali segnalazioni pervenute alla Commissione Paritetica di cui all'Accordo sulle politiche commerciali, nonché quelle risultanti a DHR e OO.SS. sulle tematiche connesse. Le informazioni di cui sopra verranno analizzate in forma anonima e tenute riservate dalle Parti;
3. I contenuti del presente accordo, e le prescrizioni in esso contenute, entreranno direttamente a far parte della normativa interna Aziendale attraverso una Metodologia operativa che la Direzione HR provvederà ad emanare entro il 31/10/2022. Eventuali comportamenti difformi potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dall'articolo 48 del CCNL del 19 dicembre 2019.
4. I programmi e le tecnologie informatiche, presenti e future in azienda, consentono la visibilità e la registrazione dei dati individuali in quanto implicitamente connaturati nelle indispensabili architetture informatiche degli stessi programmi utilizzati per supportare i lavoratori nello svolgimento della propria attività. La Banca assicura che le rilevazioni effettuate per mezzo di tali strumenti saranno

utilizzate esclusivamente per le finalità previste, con riguardo a ciascuno strumento, dalla complessiva normativa legale e pattizia vigente in Azienda.

5. Con riferimento all'informativa integrativa (ex art 4, comma 3 l.300/70), resa ai dipendenti per il trattamento dei dati personali comuni e/o particolari raccolti attraverso strumenti informatici aziendali, la stessa dovrà essere costantemente uniformata ai principi espressi nel presente accordo con riferimento alle modalità e ai limiti di utilizzo dei dati personali eventualmente raccolti attraverso i predetti applicativi.
6. L'informativa integrativa sarà redatta dall'Azienda secondo i summenzionati criteri e sarà trasmessa, in visione preventiva, alle OO.SS. e sarà oggetto di analisi e discussione in un'apposita riunione della Commissione Paritetica. A detta riunione potrà prendere parte anche un/a professionista esterno/a appositamente individuato/a dalle Parti.
7. Le Parti convengono che il presente accordo decorrerà dalla data del 01/09/2022.  
Fermo restando quanto sopra detto, il presente accordo, avrà validità dalla data del 01/09/2022 sino al 31 12 2025, con tacito rinnovo triennale a partire dal 1° gennaio 2026, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi entro il 30 settembre precedente a ciascuna scadenza.  
Le Parti firmatarie convengono, inoltre, di istituire un periodo di osservazione decorrente dalla data di entrata in vigore della presente intesa fino al 30/06/2023, nel corso del quale verrà strettamente monitorato il puntuale adempimento di tutte le prescrizioni contenute nel presente accordo. Al termine di tale periodo, ciascuna delle Parti firmatarie avrà la facoltà di recedere dalla complessiva operazione negoziale, sottoscritta nella medesima data.
8. Le Parti convengono che, per gli aspetti non normati dal presente testo, si farà riferimento all'Accordo del 03 marzo 2016. Le Parti firmatarie convengono, inoltre, di incontrarsi qualora dovessero intervenire significative novità normative che regolano la materia oggetto della presente intesa.
9. Al presente accordo si allega la revisione delle 4 schede tecniche relative agli applicativi:

Geco Recupero

Geco Diretto

Geco Studio

Sag

Letto, confermato e sottoscritto.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

